

Prolungamento dell'assicurazione per infortuni non professionali

secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20.3.1981

Lei smette la propria attività lucrativa o riduce il tempo di lavoro a meno di 8 ore settimanali oppure prende un congedo non retribuito ma desidera comunque mantenere la copertura per gli infortuni non professionali? In questo caso la soluzione è «l'assicurazione mediante accordo».

Prolungamento dell'assicurazione per infortuni non professionali tramite assicurazione mediante accordo

Chi svolge un'attività lucrativa presso un datore di lavoro almeno 8 ore in media alla settimana, è assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni non professionali. Questa copertura obbligatoria termina 31 giorni dopo l'ultimo giorno in cui si ha diritto ad almeno metà salario. L'assicurazione mediante accordo consente di prolungare la copertura contro gli infortuni non professionali per un massimo di 6 mesi dopo il termine dell'assicurazione obbligatoria.

L'assicurazione mediante accordo va stipulata prima che scada l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali; per chi smette di lavorare questo significa che l'assicurazione mediante accordo va stipulata entro il 31° giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro. Questa va stipulata con la società presso la quale lei era assicurato(a) obbligatoriamente contro gli infortuni non professionali tramite il suo datore di lavoro. Le persone disoccupate che hanno diritto all'indennità di disoccupazione sono assicurate dalla Suva.

L'assicurazione mediante accordo eroga le prestazioni previste dalla LAINF e vale anche all'estero. Per gli infortuni occorsi dopo il pensionamento (uscita dal mercato del lavoro) non sussiste alcun diritto alle prestazioni di indennità giornaliera.

Come procedere alla stipula

La stipula dell'assicurazione mediante accordo si concretizza con l'invio del modulo di registrazione sul retro e con il pagamento del premio assicurativo.

Il modulo, compilato in tutte le sue parti, va inviato per e-mail a assicurazione-mediante-accordo@allianz.ch oppure per posta ad

Allianz Suisse, P CU PZ, Casella postale, 8010 Zurigo.

Se i requisiti richiesti per la stipula risultano soddisfatti, sarà inviata una fattura da saldare entro un mese. La fattura corredata della ricevuta di pagamento costituisce l'attestazione di assicurazione.

Cos'altro occorre sapere:

- L'assicurazione mediante accordo costa CHF 45.– mensili (periodi inferiori al mese valgono come mese intero).
- Prima della sua scadenza, l'assicurazione mediante accordo può essere rinnovata pagando il nuovo premio; la proroga può durare al massimo 6 mesi consecutivi. Se si desidera prolungarla oltre, si consiglia di far includere la copertura "infortuni" presso la cassa malati.
- L'assicurazione mediante accordo viene sospesa quando la persona assicurata viene assoggettata all'assicurazione militare, ad esempio durante il servizio militare o un corso di protezione civile. La durata dell'assicurazione viene quindi prolungata in misura corrispondente.
- L'assicurazione cessa se lei riprende anticipatamente un'attività lavorativa di almeno 8 ore settimanali presso un datore di lavoro. I premi versati in eccesso non vengono rimborsati.



Come notificare un infortunio

In caso di infortunio occorre contattare quanto prima Allianz Suisse al numero **0800 22 33 44** (per chiamate dall'estero: +41 43 311 99 11).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al datore di lavoro oppure ad Allianz Suisse tramite e-mail a assicurazione-mediante-accordo@allianz.ch

Richiesta di assicurazione mediante accordo

Dati della persona da assicurare

Appellativo Signor Signora

Nome _____ Cognome _____ Data di nascita _____

Indirizzo _____

NPA _____ Luogo _____ Paese _____

E-mail _____ Telefono _____

Dati per la stipula dell'assicurazione

stipula di una nuova assicurazione mediante accordo
(alla fine del rapporto di lavoro o in caso di interruzione dell'attività lavorativa)

L'assicurazione mediante accordo è stipulabile presso Allianz Suisse solo se anche il datore di lavoro è assicurato presso la stessa.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al proprio datore di lavoro.

prolungamento dell'assicurazione mediante accordo in corso

Dati relativi alla situazione lavorativa pregressa

Ore di lavoro settimanali _____ Nome del datore di lavoro _____

Indirizzo _____ NPA _____ Luogo _____

N. polizza LAINF _____ Ultimo giorno con diritto al salario _____

L'assicurazione obbligatoria cessa 31 giorni dopo l'ultimo giorno con diritto al salario;
l'assicurazione mediante accordo decorre subito dopo.

Durata richiesta dell'assicurazione mediante accordo

1 mese (CHF 45.–)	4 mesi (CHF 180.–)
2 mesi (CHF 90.–)	5 mesi (CHF 225.–)
3 mesi (CHF 135.–)	6 mesi (CHF 270.–)



Esempio

Fine del diritto al salario: **31.03.**
Fine dell'assicurazione: **01.05.**
(31 giorni dopo l'ultimo giorno con diritto al salario)
Durata desiderata: **02.05. – 15.09.**
Premio assicurativo: 4 mesi interi e 1 frazione di mese
= **5 x CHF 45.–** corrispondenti a un premio di **CHF 225.–**

Invio della polizza di pagamento per

e-mail lettera alla persona assicurata

Luogo e data _____

Firma _____

Non è richiesta alcuna firma se il modulo di registrazione viene compilato digitalmente e inviato ad Allianz via e-mail.

La protezione assicurativa è subordinata alle seguenti condizioni: chi stipula l'assicurazione mediante accordo deve avere diritto a farlo; i dati forniti devono essere corretti; la richiesta di assicurazione va inviata prima della scadenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali; il premio

assicurativo deve essere pagato entro un mese dal ricevimento della relativa fattura. Le informazioni sul trattamento dei vostri dati sono disponibili su www.allianz.ch/privacy